



45187/16

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 13/07/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO VECCHIO

- Presidente - SENTENZA  
N. 2460/2016

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

- Consigliere -

Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 333/2016

Dott. ALDO ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO CAIRO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 397/2015 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di  
ROMA, del 26/11/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

li'

Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Maria Flamini, Sostituto Procuratore generale militare della Repubblica, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio ex art 623 lett. d) cod. proc. pen..

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 26 novembre 2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Militare di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (omissis) per i reati di peculato militare aggravato e disobbedienza pluriaggravata. Annotava che mancavano i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ascritti.

Si era contestato il peculato per appropriazione dei mezzi e delle energie lavorative della banda musicale di reparto cui il (omissis) stesso, colonnello dell'esercito e capo di Stato maggiore della Scuola Trasporti e Materiali di Roma, avrebbe ordinato di svolgere un intervento senza autorizzazione presso l'istituto (omissis) tra le 8,30 e le 12,30.

La disobbedienza si sarebbe, di converso, concretizzata nel non ottemperare all'ordine del generale (omissis) di non inoltrare alle competenti Autorità una richiesta postuma di autorizzazione all'impiego della banda stessa, richiesta, di converso, inoltrata il 28 agosto 2014.

Si osservava come non fosse possibile configurare il delitto di peculato militare in relazione alle energie lavorative, poiché l'energia, in cui si risolve l'attività umana non risulta suscettibile di appropriazione, in guisa da integrare il delitto di peculato. Diversa fattispecie non risultava egualmente integrata, secondo il giudice dell'udienza preliminare, per difetto del requisito del vantaggio patrimoniale.

Quanto al reato di disobbedienza esso non ricorreva poiché, da un lato, non v'era prova dell'ordine formalmente impartito e, dall'altro, pur ammettendolo, esso si fondava su una opinione personale che non rendeva certa giuridicamente l'interpretazione che il superiore aveva dato, non ritenendo possibile l'inoltro postumo della richiesta. Ciò era viepiù confermato riflettendo sulla circostanza che l'inoltro operato dal (omissis) aveva avuto esito successivo positivo.

Sarebbero residuati profili da valutare disciplinarmente. Non ricorrevano, tuttavia, i presupposti a giudizio del giudice per l'udienza preliminare per l'approfondimento dibattimentale.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale militare di Roma e lamenta che il giudice per l'udienza preliminare non si sarebbe limitato a formulare una valutazione alla luce delle cognizioni tipiche della fase processuale ed in funzione della decisione sul mero rinvio a giudizio per l'accertamento dibattimentale, ma aveva assunto valutazioni tipiche della fase di merito a *plena cognitio*, senza motivare adeguatamente e senza considerare i possibili sviluppi del giudizio stesso. Osserva che la contestazione inerente

il delitto di peculato era relativa oltre che alle energie, ai mezzi (strumenti e veicoli) della Banda musicale.

Ancora, si duole il ricorrente che l'affermazione della mancanza in atti dell'ordine impartito dal generale (omissis) al (omissis) derivava da un equivoco, poiché nel verbale di s.i.t. l'ufficiale aveva esplicitato di non aver autorizzato l'inoltro della missiva. Il "non autorizzare" nel gergo militare significava, appunto, vietare. Afferma il ricorrente come tutti i comportamenti tenuti dall'imputato dopo aver saputo della commissione d'inchiesta attestavano l'atteggiamento doloso. Da ciò la redazione delle due missive della scuola, volte ad ottenere l'intervento della banda, in data (omissis) e (omissis), oltre ad una fittizia permuta che avrebbe previsto, da un lato, l'intervento della banda stessa presso la scuola e, dall'altro, la dazione di un climatizzatore alla struttura militare, a ristoro delle spese sostenute.

### **OSSERVA IN DIRITTO**

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che si passa ad esporre.

1.1. Non è, innanzitutto, condivisibile la doglianza articolata in relazione al delitto ascritto al capo A della rubrica.

Il ricorrente assume la sussistenza del delitto di peculato militare, annotando che la condotta penalmente rilevante si sarebbe risolta non solo nell'appropriazione delle energie lavorative, ma anche dei mezzi (strumenti e veicoli) della Banda musicale.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l'attività lavorativa prestata dal sottoposto, atteso che l'energia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione (Sez. 6, sentenza n. 18465 del 17/02/2015 Ud. (dep. 04/05/2015), De Paola, Rv. 263939; in termini, Sez. 6, sentenza n. 35150 del 09/06/2010 Ud. (dep. 29/09/2010), Fantino, Rv.249368).

Conformemente al principio indicato, dunque, il giudice per l'udienza preliminare ha escluso la sussistenza del reato oggetto di contestazione.

Né vale dedurre, *ex adverso*, che la condotta penalmente rilevante consterebbe anche dell'appropriazione dei mezzi e degli strumenti musicali utilizzati dalla banda impiegata nella rappresentazione, profilo quest'ultimo che risulterebbe pienamente conforme al fatto tipico del delitto di peculato militare.

Deve sul punto osservarsi che i mezzi e gli strumenti musicali, quantunque cose mobili, non risultano in diretta connessione con la condotta del pubblico ufficiale, nel senso che non integrano l'oggetto materiale dell'appropriazione che contraddistingue il fatto-reato previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. pace. Essi, piuttosto, risultano nella specie recuperabili alla categoria degli *accessori* necessari per l'esercizio della prestazione lavorativa. Entrano, dunque, nella dinamica della vicenda in esame, a far parte della dotazione individuale dei componenti la banda stessa e costituiscono oggetto d'impiego *necessario* per l'esercizio dell'attività lavorativa posta in essere.

h'

me /

Da quanto premesso deriva che la condotta, che si assume "d'appropriazione", non si è rivolta agli indicati strumenti ed accessori, ma risulta diretta alle energie lavorative dei dipendenti, con la conseguente insussistenza del fatto ascritto *sub specie* di peculato militare.

Il ricorso va, dunque, respinto *in parte qua*, perché infondato.

2. Contrariamente, risulta fondata la questione ulteriore dedotta dal ricorrente e relativa al delitto di disobbedienza, di cui all'art. 173 cod. pen. mil. pace, anche ascritto all'imputato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Giudice per le indagini preliminari deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, né formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest'ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie (Sez.2, sentenza n. 15942 del 07/04/2016 Cc. (dep. 18/04/2016), Rv. 266443; Sez. 5, sentenza n. 26756 del 26/02/2016 Cc. (dep. 27/06/2016) P.M. in proc Miglietta, Rv.267189). Ciò, anche allorquando si sia in presenza di fonti di prova che si prestano a molteplici ed alternative soluzioni valutative. Il giudice per l'udienza preliminare in questi casi si deve limitare a verificare l'inutilità o la superfluità del dibattimento, senza dover operare valutazioni di tipo sostanziale (Sez. 3, sentenza n. 39401 del 21/03/2013 Ud. (dep. 24/09/2013), P.M. e P.C. in proc. Narducci e altri, Rv. 256848).

Ebbene, nel caso di specie, la valutazione non si conforma ai principi di diritto enunciati.

Si è osservato come, in fatto, non consterebbe certezza sull'ordine impartito dal generale (omissis) al (omissis), ordine contenente l'espresso divieto di inoltrare la richiesta postuma di autorizzazione all'impiego della banda.

Il punto, tuttavia, - e contrariamente a quanto ritenuto - risulta dal verbale di sommarie informazioni dell'ufficiale, in data 18-12-2014 (fl. 511), verbale in cui il dichiarante aveva affermato di non aver autorizzato l'inoltrare della richiesta di autorizzazione postuma e di aver provveduto a cestinare, perché reputava trattarsi di una procedura non corretta.

Né vale opporre, in ragione della specifica sede ed in funzione della cognizione del giudice per l'udienza preliminare, che, là dove quella decisione avesse avuto i crismi dell'ordine formale, essa sarebbe stata equiparabile ad una pura convinzione personale dell'ufficiale medesimo non supportata da elementi fattuali e giuridici che rendessero certa ed inderogabile la relativa interpretazione.

Deve, contrariamente, osservarsi che la "mancata autorizzazione", nella logica che caratterizza il rapporto gerarchico e militare - improntato a rigore formale, in funzione della tutela del grado e della responsabilità ad esso connessa, per le decisioni relative, anche al fine

di assicurare il regolare svolgimento del servizio e delle attività militari - equivale al divieto del comportamento non autorizzato.

Non è, pertanto, permesso all'inferiore in grado di discostarsi da quanto "ordinatogli" con la mancata autorizzazione. Derogano a logica siffatta le sole ipotesi eccezionali dell'ordine manifestamente illegittimo o cd. *criminoso*, nelle condizioni indicate dall'art. 4, comma quarto, della l. 11 luglio 1978, n. 382 (*ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato*). In difetto, proprio la mancata autorizzazione a porre in essere una certa condotta, il cui assenso spetta al superiore, si risolve, all'evidenza, nell'imposizione del divieto specifico, obbligando l'inferiore in grado ad astenersi dalla condotta relativa. Il compimento positivo di essa, pertanto, realizza la violazione del divieto.

Ciò premesso sul punto si impone l'approfondimento dibattimentale sul reato di disobbedienza contestato al <sup>(omissis)</sup>. L'art. 173 cod. pen. mil. pace tutela l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento dell'apparato militare a mezzo dell'osservanza dell'ordine impartito dal superiore gerarchico. La sentenza impugnata di non doversi procedere sul capo B della rubrica va, dunque, annullata senza rinvio, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., con trasmissione degli atti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Militare di Roma per l'ulteriore corso.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B); esclude la relativa aggravante di cui all'art 61, primo comma, n. 2 cod. pen.; dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale Militare di Roma.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016


Il Consigliere estensore

Antonio Cairo



Il Presidente

Massimo Vecchio





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 26 ottobre 2016

La presente copia si compone di 5 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92